SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00G0307

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2000, n. **255.**

Regolamento recante attuazione della direttiva 1999/4/CE relativa agli estratti di caffè e di cicoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato *C*;

Vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, che stabilisce che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinate con legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Estratti di caffè).* — 1. Si intendono per estratti di caffè, i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffè torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffè, oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffè.».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Estratti di cicoria).* — 1. Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.

2. Per cicoria si intendono le radici di *Cichorium intybus L.*, non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Etichettatura).* — 1. Agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. Tuttavia:

a) la denominazione di vendita è completata dalla dicitura:

1) "in pasta" o "in forma pastosa" per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera *b)* e all'allegato II, punto 1, lettera *b)*;

2) "liquido" o "in forma liquida" per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera *c)* e all'allegato II, punto 1, lettera *c)*;

b) la denominazione di vendita può essere completata dal termine "concentrato" nei casi seguenti:

1) per l'estratto di caffè liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè è superiore al venticinque per cento in peso;

2) per l'estratto di cicoria liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria è superiore al 45 per cento in peso;

c) nell'etichettatura devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita le diciture:

1) "decaffeinato" per gli estratti di caffè di cui all'articolo 1 aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffè;

2) "con" o "conservato con" o "con aggiunta di" o "torrefatto con" seguita dal tipo o dai tipi di zucchero utilizzato per gli estratti di caffè e per gli estratti di cicoria liquidi;

d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal caffè o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto finito.».

Art. 4.

Sostituzione degli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Denominazioni e caratteristiche degli estratti di caffè

1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffè" o "estratto di caffè solubile" o "caffè solubile" o "caffè istantaneo" si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè:

a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di caffè;

b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di caffè in pasta;

c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per l'estratto di caffè liquido.

2. L'estratto di caffè solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffè.

L'estratto di caffè liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantità non superiore al 12% in peso.».

2. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Denominazioni e caratteristiche degli estratti di cicoria

1. Con la denominazione di vendita "estratto di cicoria" o "cicoria solubile" o "cicoria istantanea" si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria:

a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di cicoria;

b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di cicoria in pasta;

c) compreso tra il 25 ed il 55% in peso per l'estratto di cicoria liquido.

2. L'estratto di cicoria e l'estratto di cicoria in pasta non devono contenere quantità superiore all'1%, in peso, di sostanze non ottenute dalla cicoria.

L'estratto di cicoria liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantità non superiore al 35% in peso.».

Art. 5.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3, secondo comma, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;

b) gli articoli 6, primo comma, 8, 11, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;

c) il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000.

2. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti, purché etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999).

— L'art. 3 e l'allegato *C* della succitata legge così recitano:

«Art. 3 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato *C*.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate delle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2.

ALLEGATO *C*
(Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, dcl 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 066 del 13 marzo 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470, reca: «Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/436 relativa agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1993.

L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, così recita:

«Art. 50 *(Regolamentazione dei prodotti).* — 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare a materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera *a)* del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

— La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

— L'art. 4, comma 5 della succitata legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione in via regolamentare).* — 5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata

in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

— Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599, reca: «Attuazione della diretiva n. 85/573/CEE, in materia di estratti di caffè ed estratti di cicoria.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 17, comma 2, della succitata legge così recita:

«Art. 17. — 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazizione delle direttive 89/395/CEE e 89/1936/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

Nota all'art. 4:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470, vedi note alle premesse.

— Per il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle premesse.

00G0308

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Mandela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mandela (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mandela (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ernesta D'Alessio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mandela (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico datato 5 agosto 2000, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno

1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10327/3833/99/Gab. del 7 agosto 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mandela (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ernesta D'Alessio.

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cariati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cariati (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cariati (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cariati (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico datato 1º agosto 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2848/13.3/Gab. del 2 agosto 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cariati (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Carlo Ponte.

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Cesareo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico datato 27 giugno 2000 ed acquisito al protocollo dell'ente in data 8 agosto 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2637/13.1/Gab. del 10 agosto 2000, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Sergi.

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosolina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rosolina (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rosolina (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il ragioniere Pietro Pecorari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rosolina (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 5 agosto 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Rovigo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1397/13.4/Gab. del 7 agosto 2000, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosolina (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pietro Pecorari.

Roma, 29 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Melfi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali nel 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Melfi (Potenza), ed il sindaco nella persona dell'on. Nicola Pagliuca;

Visto che il predetto amministratore è stato eletto alla carica di consigliere della regione Basilicata nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000;

Considerato che l'opzione formalmente espressa dell'on. Pagliuca, con nota del 30 maggio 2000, per la carica di consigliere regionale presuppone la dismissione e la conseguente abdicazione alla carica di sindaco, i cui effetti sono divenuti irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, comma codificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39. comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melfi (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Armentano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melfi (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'on. Nicola Pagliuca.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, l'on. Nicola Pagliuca è stato eletto alla carica di consigliere della regione Basilicata.

Conseguentemente, a causa della sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il sindaco del comune di Melfi, con nota del 30 maggio 2000, ha esercitato l'opzione per la carica di consigliere regionale.

Il consiglio comunale di Melfi, nonostante formale diffida formulata dal prefetto di Potenza a deliberare la decadenza del sindaco, nella seduta del 6 luglio 2000 non procedeva all'adempimento assu-

mendo, in via pregiudiziale, superata la questione dalla intervenuta efficacia delle dimissioni rassegnate dal sindaco con la nota 10962 del 30 maggio 2000.

L'esercizio dell'opzione da parte dell'on.le Pagliuca, che si è poi concretizzato nell'assunzione delle funzioni di consigliere regionale, ha determinato l'effetto abdicativo alla carica di sindaco, e ciò consente di qualificare la volontà manifestata come atto di dimissioni, irrevocabili a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lett. *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2691/13-4/Gab. del 2 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melfi (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giacomo Armentano.

Roma, 16 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed il sindaco, nella persona del dottor Giuseppe Garrisi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 45 del 20 luglio 2000, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Galatina;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Margiotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Giuseppe Garrisi.

Successivamente, in data 22 giugno 2000, nove consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 45 del 20 luglio 2000 da dodici componenti.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2526-13.1/Gab. del 26 luglio 2000, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'Ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beniamino Margiotta.

Roma, 19 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12230

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 agosto 2000.

Accertamento del periodo di chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Vista la nota del 18 maggio 2000, prot. n. 1319, con cui la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Perugia ha autorizzato la chiusura degli Sportelli del P.R.A. di Terni, considerata la prevedibile assenza di affluenza del pubblico;

Vista la nota del 18 agosto 2000, prot. n. 2145, con cui la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Perugia ha confermato l'avvenuta chiusura degli sportelli del P.R.A. di Terni del 14 agosto 2000;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate per l'Umbria sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. ai sensi dell'art. 2, legge n. 592/1985, provvedendo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nei termini previsti;

Visto l'art. 3, decreto-legge n. 498/1961, convertito, con modificazioni, nella legge n. 770/1961;

Vista la legge n. 592/1985;

Visto l'art. 33, legge n. 28/1999;

Visto l'art. 9, decreto ministeriale 13 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1999);

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, decreto ministeriale 30 aprile 1998;

Decreta:

È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni nel giorno 14 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 agosto 2000

p. *Il direttore regionale:* FANTINI

00A12125

DECRETO 25 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pavia - Sezione staccata di Voghera.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionaniento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione - ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Viste le note prot. n. 1/158607 del 21 agosto 2000 e prot. n. 159561 del 23 agosto 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Pavia, con le quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata dell'ufficio medesimo con sede in Voghera;

Atteso che il mancato funzionamento della citata sezione staccata dell'ufficio del territorio di Pavia è da attribuirsi al presidio da parte delle forze dell'ordine e degli inquirenti per gli accertamenti necessari a seguito del furto verificatosi tra le ore 14,30 del 19 agosto 2000 e le ore 7,30 del 21 agosto 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata dell'ufficio del territorio di Pavia con sede in Voghera nel periodo dal 21 al 22 agosto 2000 per tutti i servizi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 agosto 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A12126

DECRETO 30 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 974 del 27 luglio 2000 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha comunicato la chiusura dell'ufficio nei giorni 17 e 18 agosto 2000 a causa della disinfestazione effettuata nella giornata del 17 agosto 2000 dalla locale A.S.L.;

Decreta

il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, nei giorni 17 e 18 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 agosto 2000

p. *Il direttore regionale:* BIANCHI

00A12174

DECRETO 30 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultima modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 1164/2 PRA del 1° agosto 2000, con la quale l'ufficio A.C.I. - P.R.A. di Reggio Calabria ha comunicato la chiusura dell'ufficio nella giornata del 14 agosto 2000, giusta autorizzazione del 20 luglio 2000, n. 427/2000, della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, in considerazione della prevedibile assenza di affluenza di pubblico;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria per il giorno 14 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 agosto 2000

p. *Il direttore regionale:* BIANCHI

00A12175

DECRETO 1° settembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 10/3349/1999 del 27 dicembre 1999, con il quale il Dipartimento delle entrate ha fatto luogo all'attivazione — a decorrere dal 27 gennaio 2000 — degli otto uffici delle entrate di Roma ed alla contestuale soppressione del 1° ufficio I.V.A., degli uffici delle imposte dirette, del registro, nonché della sezione staccata di Roma di questa direzione regionale e del 2° ufficio I.V.A. (limitatamente alla competenza ricompresa nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati);

Visto il proprio decreto del 23 febbraio 2000 prot. n. 15620 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° marzo 2000 — con il quale è stato accertato l'irregolare funzionamento a decorrere dal 27 gennaio 2000 degli 8 uffici circoscrizionali delle entrate di Roma, nonché del 2° ufficio I.V.A. di Roma e della direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata di Roma, entrambi competenti per i contribuenti dei distretti di Albano Laziale e Palestrina;

Considerato che può ritenersi al 31 luglio 2000 ragionevolmente avviata la normalizzazione dell'attività degli uffici;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento, dal 27 gennaio 2000 al 31 luglio 2000 dei sottoelencati uffici di Roma:

ufficio delle entrate di Roma 1;

ufficio delle entrate di Roma 2;

ufficio delle entrate di Roma 3;

ufficio delle entrate di Roma 4;

ufficio delle entrate di Roma 5;

ufficio delle entrate di Roma 6;

ufficio delle entrate di Roma 7;

ufficio delle entrate di Roma 8;

2° ufficio I.V.A. di Roma e direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata di Roma, entrambi competenti per i contribuenti dei distretti di Albano Laziale e Palestrina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A12176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIELTE, unità di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro, Catanzaro Lamezia Terme, Città S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Limena, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - direz. gen. via Lamaro, n. 15, Roma - via Ponte delle VII Miglia n. 223, Salerno, San Gregorio di Catania, Sassari, Sulmona, Torino, Trapani e Vigliano Biellese. (Decreto n. 28731).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SIELTE tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. SIELTE, con sede in San Gregorio di Cata-

nia, unità di Agrigento, per un massimo di dieci unità lavorative, Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di venti unità lavorative, Bari per un massimo di centoventisei unità lavorative, Cagliari per un massimo di trentadue unità lavorative, Catanzaro per un massimo di sessantasette unità lavorative, Catanzaro Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di ... unità lavorative, Città S. Angelo (Pescara), per un massimo di ottanta unità lavorative, Cosenza per un massimo di settanta unità lavorative, Foggia per un massimo di quindici unità lavorative, Gazzi (Messina), per un massimo di cinque unità lavorative, Limena (Padova), per un massimo di quaranta unità lavorative, Montefiascone (Viterbo), per un massimo di ventotto unità lavorative, Napoli per un massimo di centonovantatre unità lavorative, Novate Milanese (Milano), per un massimo di quarantaquattro unità lavorative, Oristano per un massimo di diciassette unità lavorative, Palermo per un massimo di trentasei unità lavorative, Reggio Calabria per un massimo di trentotto unità lavorative, Roma - Direzione generale, via Lamaro n. 15 per un massimo di ... unità lavorative, Roma - via Ponte delle VII Miglia n. 223 per un massimo di duecentosessantaquattro unità lavorative, Salerno per un massimo di quarantuno unità lavorative, San Gregorio di Catania (Catania), per un massimo di settantanove unità lavorative, Sassari per un massimo di quaranta unità lavorative, Sulmona (L'Aquila), per un massimo di diciotto unità lavorative, Torino per un massimo di ventitre unità lavorative, Trapani per un massimo di tredici unità lavorative, Vigliano Biellese (Biella), per un massimo di ventuno unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 3 maggio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 3 novembre 1999 al 2 maggio 2000, unità di Agrigento per un massimo di dieci unità lavorative, Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di venti unità lavorative, Bari per un massimo di centoventisei unità lavorative, Cagliari per un massimo di trentadue unità lavorative, Catanzaro per un massimo di sessantasette unità lavorative, Catanzaro Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di ... unità lavorative, Città S. Angelo (Pescara), per un massimo di ottanta unità lavorative, Cosenza per un massimo di settanta unità lavorative, Foggia per un massimo di quindici unità lavorative, Gazzi (Messina), per un massimo di cinque unità lavorative, Limena (Padova), per un massimo di quaranta unità lavorative, Montefiascone (Viterbo), per un massimo di ventotto unità lavorative, Napoli per un massimo di centonovantatre unità lavorative, Novate Milanese (Milano), per un massimo di quarantaquattro unità lavorative, Oristano per un massimo di diciassette unità lavorative, Palermo per un massimo di trentasei unità lavorative, Reggio Calabria per un massimo di trentotto unità lavorative, Roma - Direzione generale - via Lamaro, n. 15 per un massimo di ... unità lavorative, Roma - via Ponte delle VII Miglia n. 223 per un massimo di duecentosessantaquattro unità lavorative, Salerno per un massimo di quarantuno unità lavorative, San Gregorio di Catania (Catania), per un massimo di settantanove unità lavorative, Sassari per un massimo di quaranta unità lavorative, Sulmona (L'Aquila), per un massimo di diciotto unità lavorative, Torino per un massimo di ventitre unità lavorative, Trapani per un massimo di tredici unità lavorative, Vigliano Biellese (Biella), per un massimo di ventuno unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 3 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12156

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nadia Mode, unità di Villa Latina. (Decreto n. 28732).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Nadia Mode tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nadia Mode, con sede in Villa Latina (Frosinone), unità di Villa Latina (Frosinone) (NID 0012FR0008), per un massimo di ventidue unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12157

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aztec Technologies, unità di Romano Canavese. (Decreto n. 28733).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Aztec Technologies;

Visto il decreto ministeriale datato 22 settembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 30 marzo 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aztec Technologies, con sede in Pavone Canavese (Torino), unità di Romano Canavese (Torino) (NID 0001TO0012), per un massimo di quindici unità lavorative per il periodo dal 30 marzo 2000 al 29 settembre 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 29 marzo 1999, n. 1243, contributo addizionale: NO.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12158

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., unità di Lanzo e Givoletto e Pont Saint Martin. (Decreto n. 28734).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., con sede in Pont Saint Martin (Aosta) unità di Lanzo e Givoletto (Torino) (NID 9901TO0074), per un massimo di trentasei unità lavorative.

Pont Saint Martin (Aosta) (NID 9902000861), per un massimo di quarantaquattro unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 29 marzo 1999 per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000, unità di Lanzo e Givoletto (Torino) (NID 9901TO0074), per un massimo di trentasei unità lavorative, Pont Saint Martin (Aosta) (NID 9902000861), per un massimo di quarantaquattro unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 29 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 27845 del 18 febbraio 2000 e n. 28018 del 31 marzo 2000 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12159

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW INC. - USA), unità di Livorno. (Decreto n. 28735).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW INC. - USA) tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW INC. - USA) con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), unità di Livorno (NID 9909LI0010), per un massimo di quarantacinque unità lavorative (venti impiegati e venticinque operai indiretti di cui al verbale d'accordo del 14 luglio 1999) per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000, unità di Livorno (NID 9909LI0002), per un massimo di quarantacinque unità lavorative (venti impiegati e venticinque operai indiretti di cui al verbale d'accordo del 14 luglio 1999).

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattameto ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12160

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European Precision Plastic, unità di Salerno. (Decreto n. 28736).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. EPP European Precision Plastic tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European Precision Plastic con sede in Salerno, unità di Salerno (NID 0015SA0006), per un massimo di quarantadue unità lavorative per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 2000 con decorrenza 14 febbraio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente

normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12161

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavicontrol, unità di Belpasso. (Decreto n. 28737).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cavicontrol tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavicontrol, con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania) (NID 0019CT0036), per un massimo di quarantacinque unità lavorative per il periodo dal 3 settembre 1999 al 2 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 3 settembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2000 al 2 settembre 2000, unità di Belpasso (Catania) (NID 0019CT0018), per un massimo di trentanove unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con decorrenza 3 marzo 2000, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12162

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica Meridionale, unità di Palermo. (Decreto n. 28738).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Metalmeccanica meridionale tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica meridionale, con sede in Palermo, unità di Palermo (NID 0019PA0002), per un massimo di venticinque unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12163

DECRETO 21 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo insieme» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la cooperativa in questione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 14 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

società cooperativa «Gruppo insieme» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 21 marzo 1980 con atto a rogito notarile del dott. Alessandro Porru, repertorio n. 15576, iscritta nel registro delle società al n. 9297 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2907.

Cagliari, 21 agosto 2000

p. *Il dirigente:* MEREU

00A12131

DECRETO 22 agosto 2000.

Definizione dei compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, concernenti l'individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da conferire alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto;

Viste le disposizioni che attribuiscono al Ministero dei lavoro nuovi compiti in materia, tra l'altro, di immigrazione, di vigilanza sull'applicazione delle leggi di tutela del rapporto di lavoro, per la conciliazione delle controversie nel settore pubblico e privato;

Considerata la necessità di definire i compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Sentiti i direttori delle direzioni generali dei rapporti di lavoro, dell'osservatorio del mercato del lavoro, della cooperazione, della previdenza e assistenza sociale, per l'impiego nonché dell'ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori;

Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. I compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, come risultanti per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro nonché delle nuove attribuzioni in materia di vigilanza e di tutela del rapporto di lavoro, di conciliazione delle controversie nel settore pubblico e privato nonché di immigrazione, sono definiti dal presente decreto.

Art. 2.

Compiti della direzione regionale del lavoro

1. La direzione regionale del lavoro:

a) coordina, indirizza e verifica l'attività delle direzioni provinciali del lavoro per il raggiungimento degli obiettivi programmati, attraverso il monitoraggio e l'analisi dei risultati;

b) individua i fabbisogni di risorse nelle sedi territoriali; avanza proposte di acquisizione di nuove risorse e provvede alla mobilità sul territorio regionale del personale in dotazione;

c) determina i fabbisogni formativi del personale;

d) assicura la funzionalità del S.I.L. - Sistema informativo lavoro, coordinando l'attività delle direzioni provinciali, anche attraverso forme di collaborazione con le amministrazioni regionali.

I compiti prevalenti della direzione regionale del lavoro sono definiti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Compiti della direzione provinciale del lavoro

1. La direzione provinciale del lavoro:

a) programma, svolge e verifica l'attività di vigilanza del lavoro e sulle cooperative nonché l'azione amministrativa in materia di conciliazione delle controversie di lavoro nel settore pubblico e nel settore privato, di politica del lavoro relativamente alle attribuzioni statali e di promozione e sviluppo della cooperazione;

b) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;

c) assicura la conduzione e la manutenzione del S.I.L.

I compiti prevalenti della direzione provinciale del lavoro sono definiti nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Regioni a statuto speciale

1. Nelle regioni Valle d'Aosta e Sardegna il presente decreto, fatto salvo quanto disposto con specifiche norme di attuazione, si applica dopo il decentramento amministrativo delle politiche attive del lavoro e del collocamento, disposto nel rispetto dei relativi statuti.

Art. 5.

Organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro

1. I criteri generali per l'organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro sono fissati con decreto del direttore generale degli A.A.G.G. e del personale.

2. Per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 469/1997 il «Settore delle politiche del lavoro» della direzione regionale del lavoro assume la denominazione di «Settore delle politiche e dei conflitti di lavoro». Analogamente, il «Servizio delle politiche del lavoro» della direzione provinciale del lavoro, assume la denominazione di «Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2000

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO 1

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

1. *Affari generali.*

Segreteria;

Segreteria NATO-UEO;

Ufficio relazioni con il pubblico;

Servizio prevenzione e protezione sicurezza luoghi lavoro;

Partecipazione a comitati e a commissioni;

Rappresentanza presso altre amministrazioni;

Contenzioso con il personale dipendente;

Istruttoria stelle al merito;

Esami consulenti del lavoro.

2. *Gestione delle risorse.*

2.1. Risorse umane:

Amministrazione del personale;

Relazioni sindacali e contrattazione decentrata;

Trattamento di quiescenza del personale in ambito regionale.

2.2. Risorse strumentali:

Bilancio e programmazione;

Gestione patrimoniale e contabile;

Centralino, protocollo e archivio.

2.3. Sistemi informativi e funzioni di osservatorio regionale S.I.L.:

Coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi regionali;

Coordinamento e distribuzione delle risorse umane specialistiche nel territorio regionale;

Assistenza tecnico-sistemistica alle direzioni provinciali del lavoro;

Coordinamento ed analisi delle rilevazioni statistiche delle direzioni provinciali;

Indagini socio-economiche sul territorio ed analisi dei dati rilevati dal S.I.L.

2.4. Controllo di gestione:

Rilevazione ed elaborazione dei dati sull'attività;

Analisi costi benefici;

Verifica e valutazione dei risultati;

Programmazione, organizzazione e metodi di lavoro.

3. *Attività amministrativa, di coordinamento e di supporto.*

Ricorsi amministrativi;

Coordinamento attività legale e del contenzioso amministrativo;

Controversie collettive di lavoro nelle materie di competenza;

Rilevazione dei fabbisogni per la determinazione dei flussi di immigrazione;

Rilascio autorizzazioni cittadini italiani ne paesi extracomunitari;

Supporto alle direzioni provinciali del lavoro in materia legale ed amministrativa;

Coordinamento e supporto tecnico nella vgilanza in materia di sicurezza, igiene del lavoro e radiazioni ionizzanti;

Coordinamento e supporto in materia di controllo impianti e macchine soggette alle direttive di mercato;

Coordinamento attività di vigilanza ordinaria, speciale, integrata e sulle attività formative;

Coordinamento e programmazione vigilanza congiunta FF.SS.;

Coordinamento attività di promozione e vgilanza sulle società cooperative.

4. *Mercato del lavoro.*

Rapporti con enti locali ed altri organismi per interventi sinergici sul mercato del lavoro, anche a supporto dell'amministrazione centrale;

Compiti demandati a livello periferico nel processo di regolazione del mercato.

ALLEGATO 2

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

1. *Affari generali.*

Segreteria;

Segreteria NATO-UEO;

Ufficio relazioni con il pubblico;

Servizio prevenzione e protezione sicurezza luoghi lavoro;

Partecipazione a comitati e commissioni diverse;

Rappresentanza presso organismi esterni;

Contenzioso con il personale dipendente.

2. *Gestione delle risorse.*

2.1. Risorse umane:

Amministrazione del personale;

Relazioni sindacati e contrattazione decentrata.

2.2. Risorse finanziarie e strumentali:

Bilancio e programmazione delle spese;

Gestione patrimoniale e contabile;

Centralino, protocollo e archivio;

2.3. Sistemi informativi:

Rilevazione ed elaborazione dei dati;

Conduzione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati.

2.4. Verifica dei risultati di gestione:

Controllo di gestione;

Programmazione, organizzazione e metodi di lavoro.

3. *Attività legale.*

Contenzioso illeciti amministrativi;

Rappresentanza in giudizio;

Ricorsi amministrativi;

Riscossione coattiva;

Consulenza legale;

Inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro.

4. *Conflitti di lavoro.*

Conciliazione controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato;

Controversie collettive di lavoro nelle materie di competenza;

Collegi di conciliazione e arbitrato;

Raccolta contratti e accordi collettivi di lavoro;

Costo del lavoro: analisi e certificazioni;

Consulenza contrattuale;

Ammortizzatori sociali.

5. *Vigilanza.*

5.1. Vigilanza tecnica:

Vigilanza nei cantieri;

Vigilanza congiunta con le FF.SS. in materia di sicurezza;

Vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;

Interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza ed igiene lavoro;

Vigilanza, accertamenti e indagini in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette, CIGS, orario di lavoro, ecc.

5.2. Vigilanza ordinaria:

Vigilanza sull'applicazione delle norme di tutela;

Programmazione ed attività di coordinamento di altri organi di vigilanza in materia previdenziale e fiscale;

Vigilanza sulle attività formative: verifiche amministrativo-contabili;

Vigilanza sugli enti di patronato;

Esame verbali di accertamento degli istituti assicuratori e provvedimenti conseguenti;

Consulenza in materia di lavoro;

5.3. Sicurezza sul lavoro:

Collaudi e verifiche ascensori e montacarichi;

Provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

Controllo impianti ed apparecchi soggetti alle direttive di mercato;

Consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ex art. 24 decreto legislativo n. 625/1994, e successive variazioni ed integrazioni;

Partecipazione a commissioni tecniche.

6. *Provvedimenti amministrativi.*

Autorizzazioni, dispense, certificazioni e convalide, ecc;

Attuazione delle norme in materia di immigrazione: flusso, rilascio di autorizzazioni per i lavoratori extracomunitari, rilascio libretti di lavoro.

7. *Cooperazione.*

Archivio anagrafico delle società cooperative;

Vigilanza ordinaria e straordinaria sulle società cooperative;

Riscossione contributi;

Provvedimenti amministrativi e sanzionatori;

Informazione consulenza e promozione.

8. *Mercato del lavoro.*

Rapporti con enti locali e altri organismi per interventi sinergici sul mercato del lavoro, anche a supporto dell'amministrazione centrale;

Compiti demandati a livello periferico nel processo di regolazione del mercato.

00A12132

DECRETO 22 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Unioncase - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fabriano.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6, con cui sono state decentrate le procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore alle direzioni provinciali del lavoro;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 aprile 2000 e del successivo accertamento a seguito diffida in data 31 luglio 2000, dalle quali si rileva che la società cooperativa edilizia appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Unioncase - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fabriano, costituita a rogito del notaio dott. Mario Ottoni in data 6 novembre 1981, repertorio n. 38264, registro società n. 10515 del tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1995/188003.

Ancona, 22 agosto 2000

Il direttore: FORMENTINI

00A12129

DECRETO 23 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rovaradio Alta Brianza S.c.r.l.», in Rovagnate.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alla direzione provinciale del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 13 ottobre 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Rovaradio Alta Brianza S.c.r.l.», con sede in Rovagnate, costituita per rogito del notaio Panzeri Franco in data 31 dicembre 1980, repertorio n. 15924, registro società n. 5669, del tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 1734/181479.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 23 agosto 2000

p. *Il direttore:* GALEAZZI

00A12128

DECRETO 23 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Valcava S.c.r.l.», in Torre de' Busi.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciale del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 23 marzo 2000, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dell'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Edilizia Valcava S.c.r.l.», con sede in Torre de' Busi, costituita per rogito del notaio Mangiapane Giuseppe in data 8 maggio 1965, repertorio n. 20016, registro società n. 5535 del tribunale di Bergamo, trasferita presso la C.C.I.A.A. di Lecco con numero r.d. 112669, B.U.S.C. n. 2579/93652.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 23 agosto 2000

p. *Il direttore:* GALEAZZI

00A12130

DECRETO 29 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paradiso 2» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale e che per almeno due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini previsti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerata che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il provvedimento di svolgimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa edilizia «Paradiso 2» a r.l., con sede in Macerata, via Gramsci, n. 53, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa edilizia «Paradiso 2» a r.l., con sede in Macerata, via Gramsci n. 53, costituita per rogito notaio Chessa Paolo in data 26 settembre 1990 - repertorio n. 40323, iscritta presso il tribunale di Macerata al registro società n. 8944, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 29 agosto 2000

p. *Il direttore:* COLETTA

00A12127

DECRETO 29 agosto 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 14 giugno 2000;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Abruzzese C.O.A.B.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Anna De Rosa, in data 1º febbraio 1978, repertorio n. 912, registro società n. 3032, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 471;

società cooperativa «Octopussy» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio A. Mastroberardino, in data 25 luglio 1990, repertorio n. 80966, registro società n. 9621, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 1071.

Teramo, 29 agosto 2000

p. *Il direttore:* DI GIAMMATTEO

00A12133

DECRETO 29 agosto 2000.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «L'Arcobaleno» a r.1, con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Anna De Rosa, in data 7 luglio 1979, registro società n. 2791, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 549;

società cooperativa edilizia «La Quercia» a r.l. con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Angeloni Marco, in data 14 giugno 1973, registro società n. 1460, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 293.

Teramo, 29 agosto 2000

p. *Il direttore:* DI GIAMMATTEO

00A12134

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2000.

Rettifica dei decreti ministeriali 30 giugno 2000 e 5 luglio 2000 riguardanti rispettivamente l'approvazione della graduatoria finale relativa ai programmi operativi multiregionali presentati ai sensi del decreto 19 aprile 2000 e l'individuazione dei programmi ritenuti non idonei al finanziamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 12 maggio 2000, con il quale il termine di presentazione dei programmi operativi multiregionali, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto direttoriale 19 aprile 2000 è stato ridotto a venti giorni;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dal decreto direttoriale del 20 giugno 2000;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione e la revisione della disciplina delle amministrazioni pubbliche in materia di pubblico impiego;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 50893/V, con il quale sono stati individuati i programmi non ricevibili e quelli ritenuti non idonei al finanziamento;

Visti la nota n. 19 del 6 luglio 2000 e il verbale del 25 luglio 2000 con i quali il gruppo tecnico di valutazione ha proposto di rettificare i citati decreti n. 50888/V del 30 giugno 2000 e n. 50893/V del 5 luglio 2000;

Considerato, pertanto, che il finanziamento approvato per il programma operativo multiregionale proposto dalla Oliveti d'Italia S.c.p.a. deve essere ridotto da L. 9.156.000.000 a L. 8.719.755.000 in quanto la percentuale di contributo sugli investimenti della Cooperativa agricola Rapallese, da realizzarsi in area fuori obiettivo 1, è del 55% anziché del 75%;

Considerato, inoltre, che il costo totale ed il finanziamento approvato per il programma operativo multiregionale proposto dalla MOC-Olimer S.r.l. sono rispettivamente modificati da L. 4.150.000.000 a L. 17.030.000.000 e da L. 3.637.500.000 a L. 11.161.500.000 in quanto il gruppo tecnico di valutazione ha rilevato un errore materiale nella scheda di valutazione;

Considerato, altresì, che il soggetto proponente del programma riportato in protocollo con il numero 7 è il Consorzio Qualicop e non A.M.C. S.c.r.l. il cui programma è stato protocollato con il numero 285;

Considerato, peraltro, che il programma presentato da A.M.C. S.c.r.l., protocollo n. 285, è stato erroneamente assimilato al programma presentato dal Consorzio Qualicop e che detto programma, non ammissibile per insufficienza della documentazione di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 19 aprile 2000, va comunque inserito nell'elenco dei programmi non ammissibili;

Considerato, infine, che il proponente/capofila del programma operativo multiregionale, riportato al primo posto nella graduatoria di cui all'art. 2 del decreto n. 59888/V del 30 giugno 2000, è UNICARVE e non Proincarne associazione produttori carni bovine dell'Emilia-Romagna;

Ritenuto di procedere, sulla base delle proposte formulate dal gruppo tecnico di valutazione, alla modifica dei sopraindicati provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, di cui all'art. 1 del decreto 30 giugno 2000, n. 50888/V, ritenuti idonei al finanziamento da parte del gruppo tecnico di valutazione fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a lire 140 miliardi, quale quota parte dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 499/1999, è modificata come segue:

Proponente/capofila	Costo (milioni di lire)	Finanziamento approvato (milioni di lire)	Punteggio
Oliveti d'Italia S.c.p.a.	12.255,600	8.719,755	230,242
MOC-Olimer S.r.l.	17.030,000	11.161,500	210,459
Consorzio interregionale produzioni agricole biologiche - S.c.r.l.	5.210,000	5.210,000	163,345
CO.NA.PI. S.c.r.l.	4.794,000	2.686,700	160,181
ConAv Biosicurezza	9.855,000	4.397,000	104,404
Consorzio per la tutela del formaggio grana padano	14.185,000	7.090,100	93,154
Parmalat S.p.a.	124.455,000	68.450,250	80,648
Citterio S.p.a.	80.000,000	44.000,000	74,245
TOTALE	267.784,600	151.715,305	

Art. 2.

Il soggetto proponente/capofila del programma di cui al protocollo n. 7 è il Consorzio Qualicop, ritenuto non idoneo al finanziamento per documentazione incompleta (dichiarazioni bancarie).

Art. 3.

Il programma presentato dalla A.M.C. S.c.r.l., assunto in protocollo con il n. 285, è incluso nell'elenco dei progetti ritenuti non idonei al finanziamento per insufficienza della documentazione di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 19 aprile 2000.

Art. 4.

Il proponente/capofila del programma operativo multiregionale, riportato al primo posto nella graduatoria di cui all'art. 2 del decreto n. 59888/V del 30 giugno 2000, è UNICARVE e non Proincarne associazione produttori carni bovine dell'Emilia-Romagna.

Roma, 26 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

DELIBERAZIONE 5 settembre 2000.

Integrazione alla deliberazione n. 9/99 del 7 luglio 2000 concernente le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto, di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999. (Deliberazione n. 12/2000).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308 CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate al Comitato centrale;

Vista la successiva direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 371 CTAG del 9 maggio 2000, registrata dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2000;

Vista la delibera del Comitato centrale n. 9/00 del 7 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 2000, nella quale vengono individuati le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alle induzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 1999;

Considerata la necessità di integrare le disposizioni di cui ai punti 9, lettera *b)*, e 10), lettera *b)*, della predetta deliberazione n. 9/00, onde evidenziare l'obbligo per tutti i raggruppamenti, italiani o aventi sedi in altro Paese U.E., costituiti sia da imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, sia da imprese che esercitano altre attività, la compilazione dell'apposito quadro D con l'indicazione dei dati relativi ai soci autotrasportatori;

Considerata l'estrema urgenza di emanare e pubblicare le disposizioni integrative in argomento, stante la pendenza del termine ultimo del 30 settembre 2000 - già fissato dalla precedente deliberazione 9/00 - per la

presentazione delle domande e dei relativi allegati, ai fini della riduzione dei pedaggi, autostradali inerenti all'anno 1999;

Ritenuto, pertanto, indifferibile provvedere al riguardo con apposita deliberazione, da sottoporre successivamente a ratifica del plenum del Comitato centrale alla prima seduta utile;

Delibera:

Art.1.

Le disposizioni di cui al punto 9, lettera *b)*, della deliberazione n. 9/2000 del 7 luglio 2000, concernente «Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000, sono integrate come segue: «resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui quest'ultimi risultano titolari».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al punto 10, lettera *b)*, della deliberazione n. 9/2000, del 7 luglio 2000, concernente «Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000, sono integrate come segue: «resta fermo l'obbligo, di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui queste risultano titolari, ovvero per le imprese soce iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto albo».

Art. 3.

I raggruppamenti, italiani o aventi sede in altro Paese U.E., che alla data di pubblicazione della presente deliberazione, avessero già provveduto a presentare domanda, per la riduzione dei pedaggi autostradali inerenti all'anno 1999, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 9/2000 del 7 luglio 2000, debbono provvedere, ove necessario, ad integrare tale domanda ed i relativi quadri allegati sulla base delle presenti disposizioni, entro il termine ultimo del 30 settembre 2000, e con le medesime modalità indicate al punto 3 della precedente deliberazione n. 9/2000.

Art. 4.

Il programma aggiornato per la compilazione della domanda e degli annessi quadri allegati, risulta scaricabile presso l'indirizzo internet www.trasportinavigazione it

Art. 5.

La presente deliberazione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2000

Il presidente: DE LIPSIS

00A12178

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 luglio 2000.

Definizione di modalità per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000. (Deliberazione n. 131/2000).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2000;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), ha individuato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e che l'Autorità provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999;

in forza della disposizione da ultimo richiamata nel precedente alinea l'Autorità deve istituire e quantificare prestazioni patrimoniali a carico degli utenti dei servizi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale, definendo altresì le modalità di riscossione del gettito di tali prestazioni e di erogazione dei contributi che esse finanziano al fine di garantire la copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;

Premesso altresì che:

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria, 26 gennaio 2000, costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 è, più specificamente, inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al precedente alinea la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica, a condizione che tali costi avessero trovato giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque fossero stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;

ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, non è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, e loro successive modificazioni e integrazioni;

ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, la quantificazione dei costi di cui ai precedenti alinea viene effettuata annualmente per ciascun impianto di generazione e che, a tal fine l'Autorità determina il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi e il livello della producibilità convenzionale di ciascun impianto;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al primo alinea della presente premessa, è altresì inclusa la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla società Enel S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE;

il riconoscimento del diritto alla reintegrazione della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica è condizionato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, ad un provvedimento di ammissione;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e, in particolare, l'art. 2, comma 20, lettera *a)*;

la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89);

il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);

il provvedimento del CIP 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 45/90);

il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

Considerato che:

al fine della valutazione dell'ammissibilità dei costi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, debbono essere applicati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto, i seguenti criteri:

a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997;

b) gli impianti di produzione devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprietà, alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici;

c) qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati;

d) affinché gli obblighi e gli investimenti determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva n. 96/92/CE e le difficoltà per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati;

e) non sono considerati ammissibili i costi relativi agli obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;

f) gli obblighi e gli investimenti sopra citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate tale che, in assenza di aiuto o di

misure transitorie, la redditività delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti è valutato a livello di bilancio consolidato;

ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, l'Autorità determina parametri per la quantificazione della quota non recuperabile dei costi oggetto di reintegrazione in capo ai soggetti aventi diritto dovendo, a tal fine, acquisire dati, informazioni e documenti in parte analoghi a quelli richiesti ai fini del provvedimento di ammissione di cui in premessa;

con lettere del 9 novembre 1999, protocollo n. AP/M99/1685, del 13 dicembre 1999, protocollo n. AP/M99/1827, e del 1° marzo 2000, protocollo n. AP/M00/325, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto informazioni e dati alla società Enel S.p.a. circa gli impegni contrattuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

in adempimento alle richieste di informazioni di cui al precedente alinea, la società Enel S.p.a., con lettere in data 31 dicembre 1999 protocollo A/117 (protocollo Autorità n. 259 del 5 gennaio 2000) e in data 28 marzo 2000 protocollo n. A/25 (protocollo Autorità n. 4906 del 31 marzo 2000) ha trasmesso la documentazione richiesta;

con lettera del 27 aprile 2000, protocollo AP/M00/678, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Enel S.p.a. informazioni e dati sugli impianti di produzione;

in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, la società Enel S.p.a., con lettera in data 12 maggio 2000, protocollo A/43 (protocollo Autorità n. 7886 del 15 maggio 2000) ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;

Ritenuto che:

per la natura delle valutazioni necessarie e al fine di garantire la semplificazione delle procedure volte alla erogazione dei contributi dovuti a titolo di reintegrazione della quota non recuperabile dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sia opportuno prevedere che l'Autorità si pronunci in ordine alla ammissibilità delle richieste di reintegrazione, riservando alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attività di liquidazione ed erogazione dei contributi;

sia di conseguenza necessario definire modalità procedurali per il rilascio del provvedimento di ammissione alla reintegrazione di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

ai fini della adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5, commi 1 e 8, del decreto 26 gennaio 2000, sia necessario acquisire dai soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto informazioni, dati e documenti circa le caratteristiche tecniche, gli obblighi contrattuali assunti e gli investimenti realizzati con riferimento a ciascun impianto;

DELIBERA
di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, nonché le seguenti:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) per decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;

c) per potenza nominale di un generatore elettrico si intende la massima potenza ottenibile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;

d) per potenza nominale di un impianto si intende la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;

e) per potenza efficiente lorda di un impianto si intende la massima potenza elettrica, misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto, realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e, nel caso di un impianto idroelettrico, che siano disponibili le più favorevoli condizioni di portata e di salto;

f) per potenza efficiente netta di un impianto si intende la potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell'impianto e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori della centrale;

g) per produzione di energia elettrica lorda da un impianto si intende la quantità di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dagli uffici tecnici di finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;

h) per produzione di energia elettrica netta da un impianto si intende la produzione di energia elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite nei trasformatori di centrale;

i) per consumo specifico medio di combustibile si intende il quoziente tra l'equivalente calorico della totalità dei combustibili utilizzati e l'energia elettrica totale netta prodotta mediante gli stessi su base annua;

j) per ore di punta si intendono le ore della fascia oraria F1 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo *b)*, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;

k) per ore di alto carico si intendono le ore della fascia oraria F2 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo *b)*, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;

l) per ore di medio carico si intendono le ore della fascia oraria F3 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo *b)*, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;

m) per ore di basso carico si intendono le ore della fascia oraria F4 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo *b)*, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;

n) per ore di fermata programmata si intendono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione previsti sui piani annuali, trimestrali, o mensili delle indisponibilità;

o) per ore di fermata accidentale si intendono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione conseguenti al verificarsi di guasti o ad esigenze di terzi;

p) per producibilità di un impianto idroelettrico si intende la media aritmetica dei valori della produzione di energia elettrica netta effettivamente realizzata negli ultimi quindici anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le normali esigenze manutentive;

q) per producibilità attesa di un impianto idroelettrico si intende la produzione di energia elettrica annua netta ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati di progetto;

r) per data di entrata in esercizio di un impianto si intende la data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;

s) per data di entrata in esercizio commerciale di un impianto si intende la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore, considerando il periodo di collaudo e avviamento, nel limite massimo di dodici mesi dalla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale.

Art. 2.

Modalità di ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000*

2.1. I soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 presentano all'Autorità, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal successivo art. 4, apposita domanda di ammissione.

2.2. In allegato alla domanda di ammissione di cui al precedente comma 2.1, i soggetti aventi diritto forniscono l'elenco di tutti gli impianti già realizzati, come individuati dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, di cui erano proprietari alla data del 19 febbraio 1997, specificando per ciascun impianto:

a) se l'impianto era già entrato in esercizio alla data del 19 febbraio 1997 o se alla medesima data erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione;

b) se all'impianto sono o sono stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni con l'indicazione del titolo in base al quale gli eventuali contributi sono stati riconosciuti ed il periodo di riconoscimento dei contributi stessi;

c) la data dell'eventuale cessazione di attività, dismissione o cessione, indicando, in quest'ultimo caso, il soggetto cessionario.

2.3. I soggetti aventi diritto, con riferimento a ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera *b)*, devono inoltre allegare le seguenti informazioni e dati:

a) la denominazione dell'impianto e il comune nel quale l'impianto è localizzato;

b) la tipologia dell'impianto, specificando per gli impianti idroelettrici se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatoio, a bacino o di pompaggio;

c) la data di entrata in esercizio;

d) la data di entrata in esercizio commerciale.

2.4. I soggetti aventi diritto, con riferimento a ciascun impianto per il quale abbiano assunto obblighi contrattuali anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera *b)*, devono fornire una dichiarazione da cui risultino:

a) le finalità e le caratteristiche tecniche dell'intervento, specificando se trattasi di intervento per la realizzazione di un impianto o altro tipo di intervento;

b) i lavori oggetto dell'intervento per la parte connessa agli obblighi contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

c) lo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'intervento alla data del 19 febbraio 1997 e alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

d) i costi relativi ai lavori di cui alla precedente lettera *b)*, i costi già sostenuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e quelli complessivi dell'intervento;

e) le penali previste nel caso di revoca o modifica degli obblighi contrattuali assunti;

f) la data effettiva o prevista di entrata in esercizio e la data effettiva o prevista di entrata in esercizio commerciale dell'impianto oggetto dell'intervento;

g) la producibilità o la produzione di energia elettrica effettiva o attesa dall'impianto oggetto dell'intervento.

2.5. Le informazioni e i dati di cui ai precedenti commi 2.2, 2.3 e 2.4 sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.

Art. 3.

Richiesta di informazioni e dati

3.1. Contestualmente alla presentazione delle domande di cui al precedente art. 2, comma 2.1, i soggetti aventi diritto devono fornire, per ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera *b)*, le seguenti informazioni e dati:

a) il numero dei generatori elettrici dell'impianto e la potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;

b) la potenza nominale dell'impianto espressa in kW al 19 febbraio 1999 e alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

c) la potenza efficiente lorda espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

d) la potenza efficiente netta espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

e) la produzione di energia elettrica lorda nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;

f) la produzione di energia elettrica netta nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;

g) le ore medie di funzionamento degli ultimi tre anni disponibili, distinte in ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico e ore di basso carico espresse in ore/anno;

h) le ore di fermata programmata di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;

i) le ore di fermata accidentale di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno.

3.2. Per ciascun impianto termoelettrico già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera *b)*, devono essere inoltre forniti i seguenti dati:

a) il tipo di combustibile utilizzato negli ultimi tre anni disponibili, evidenziando eventuali vincoli all'utilizzo;

b) il consumo specifico medio di combustibile riferito alla produzione di energia elettrica netta degli ultimi tre anni disponibili espresso in kcal/kWh.

3.3. Per ciascun impianto idroelettrico già entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera *b)*, devono essere inoltre forniti i seguenti dati:

a) la potenza nominale media annua indicata nella concessione idroelettrica espressa in kW;

b) la producibilità espressa in GWh;

c) la producibilità attesa espressa in GWh.

3.4. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Milano, 26 luglio 2000

Il presidente: RANCI

00A12199

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99. (Deliberazione n. 145/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 15, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, il soggetto giuridico è tenuto all'applicazione delle norme in essa contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;

ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito a motivata richiesta, l'Autorità può differire la decorrenza delle norme contenute nella direttiva;

L'Azienda energetica municipale S.p.a. di Cremona, l'Azienda municipale servizi pubblici di Seregno (Milano), l'Azienda servizi municipalizzati S.p.a. di Rovereto (Trento), le Aziende industriali municipali di

Vicenza, la D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. di Ustica (Palermo), la Edison S.p.a. di Milano, la Germano industrie elettriche S.r.l. di Bari, la I.C.EL. S.r.l. di Levanzo (Trapani), la Odoardo Zecca S.r.l. di Ortona (Chieti), la S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a. di Palermo, la S.EL.I.S. Linosa S.p.a. di Palermo, la S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. di Palermo, la S.MED.E. Pantelleria S.p.a. di Palermo, la Società elettrica di Favignana S.p.a. di Palermo, la Società elettrica liparese S.n.c. di Lipari (Messina), la Società elettrica musellarese Emilio Sarra & C. S.n.c. di Musellaro (Pescara), la Società elettrica ponzese S.p.a. di Ponza (Latina), la Società impianti elettrici S.I.E. S.r.l. di Firenze, ai sensi del sopra citato art. 15, comma 2, hanno presentato richiesta all'Autorità per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

l'AMPS S.p.a. di Parma ha presentato richiesta alla Autorità per il differimento all'esercizio 2002 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulle separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Premesso inoltre che:

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;

l'art. 15, comma 4, della deliberazione n. 61/99 prevede la revoca a far data dal 1° gennaio 2000 dei decreti di cui al precedente alinea;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione n. 61/99, recante la direttiva per le separazioni contabile e amministrative per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999, e in particolare l'art. 15, comma 2;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le società commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958, sottoposti a società di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi novanta giorni, li inviano, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 1° aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica.

Considerato che:

le richieste presentate dai soggetti giuridici individuati in premessa appaiono motivate da difficoltà di adeguamento dei sistemi informativi, in taluni casi da ricondurre alla limitata dimensione dell'impresa e in taluni altri a particolari situazioni di trasformazione societaria;

lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo di informazioni di dettaglio relative alle singole attività del settore elettrico;

stante la revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, si creerebbe una situazione di carenza informativa relativamente ai dati disaggregati di contabilità dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni fornite dai soggetti giuridici a supporto delle richieste di cui in premessa, l'accoglimento delle istanze stesse;

Ritenuto opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attività del settore elettrico e ritenuto di individuare questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;

Delibera:

Art. 1.

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99.

L'AMPS di Parma, l'Azienda energetica municipale S.p.a. di Cremona, l'Azienda municipale servizi pubblici di Seregno (Milano), l'Azienda servizi municipalizzati S.p.a. di Rovereto (Trento), la Aziende industriali municipali di Vicenza, la D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. di Ustica (Palermo), la Edison S.p.a. di Milano, la Germano industrie elettriche S.r.l. di Bari, la I.C.EL. S.r.l. di Levanzo (Trapani), la Odoardo Zecca S.r.l. di Ortona (Chieti), la S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a. di Palermo, la S.EL.I.S. Linosa S.p.a. di Palermo, la S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. di Palermo, la S.MED.E. Pantelleria S.p.a. di Palermo, la Società elettrica di Favignana S.p.a. di Palermo, la Società elettrica liparese S.n.c. di Lipari (Messina), la Società elettrica musellarese Emilio Sarra & C. S.n.c. di Musellaro (Pescara), la Società elettrica ponzese S.p.a. di Ponza

(Latina), la Società impianti elettrici S.I.E. S.r.l. di Firenze sono tenute all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 in materia di separazioni contabile e amministrativa, a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude dopo il 31 dicembre 2000 ed entro il 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, i soggetti giuridici individuati al precedente articolo, nel periodo per il quale ha effetto il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione, redigono il proprio bilancio secondo lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997.

2.2 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 3 agosto 2000

Il presidente: RANCI

00A12200

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 contenente la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Visto il proprio decreto rettorale del 30 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998 relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in medicina nucleare a norma dei citati decreti;

Considerato che sono stati riscontrati errori materiali nella stesura del citato decreto;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio d'amministrazione rispettivamente del 3 luglio 2000 e 27 luglio 2000, relative alla correzione dei rilevati errori;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 800 del decreto rettorale 30 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998 e relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in medicina nucleare, al terzo rigo la dicitura «sorgenti radioattive di composti marcati» è sostituita con «sorgenti radioattive o di composti marcati».

Nell'art. 805, nella tabella A, al punto B. Area della strumentazione biomedica, il settore «B10X biofisica medica» è sostituito con «E10X biofisica medica».

Nel medesimo articolo, nella tabella A, al punto C. Area delle tecniche in vitro, il settore «F10X biofisica» è sostituito con «E10X biofisica» ed il settore «B13X biologia applicata» è sostituito con «E13X biologia applicata».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 23 agosto 2000

p. *Il rettore:* FERLAZZO

00A12180

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 28 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997 con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore «fisica sanitaria»;

Visto il regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998, recante gli ordinamenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario;

Vista la proposta di modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, formulata dal senato accademico di questa Università con deliberazione n. 282 del 18 aprile 2000;

Accertato che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 20 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

1. L'ordinamento della Scuola di specializzazione in fisica sanitaria è sostituito dall'ordinamento allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2. Il nuovo ordinamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2000/2001.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 28 agosto 2000

p. *Il rettore:* FREDIANI

ALLEGATO

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in fisica sanitaria risponde, per quanto appresso specificato, alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Sono recepite la tabella A «Area di addestramento professionale e settori scientifico-disciplinari» e la tabella B «Standard complessivo di addestramento professionale» di cui alla tabella XLV/8 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 148 del 27 giugno 1997.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con le competenze culturali e professionali necessarie per attività di fisica medica in campo ospedaliero e per l'attività di fisica ambientale.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria con indicato indirizzo statutariamente previsto di fisica medica o fisica ambientale.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in fisica.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992, nonché il personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A allegata al decreto summenzionato e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il dipartimento sede amministrativa della Scuola di specializzazione in fisica sanitaria è il dipartimento di fisica.

Art. 6.

Concorrono altresì al funzionamento della Scuola strutture di enti pubblici e privati italiani e stranieri ed il relativo personale individuato nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.

Art. 7.

Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o ospedaliere e scientifiche convenzionate sino a raggiungere l'orario previsto per il personale a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 8.

Il numero massimo degli specializzandi per anno di corso è fissato a n. 6.

Art. 9.

Il conseguimento del diploma di specializzazione è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento culturale e professionale previsto dalla tabella B del summenzionato decreto per i due indirizzi e alla presentazione e discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima della discussione stessa e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è presieduta dal direttore della Scuola ed è nominata dal rettore dell'Ateneo, che sceglie sei componenti fra i docenti della scuola e, se necessario, fra esperti esterni alla scuola segnalati dal direttore. La votazione dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene espressa in settantesimi.

Art. 10.

Norma transitoria

Sono previste le seguenti norme di passaggio:

a) per gli specializzati delle scuole di specializzazione biennali in fisica sanitaria, l'avere svolto, per ulteriori due anni, una attività documentata pertinente a quella indicata in tabella *B* allegata al decreto summenzionato per l'indirizzo prescelto;

b) per gli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria triennale, in uno qualunque degli indirizzi previsti, l'avere svolto, per un altro anno, attività documentata pertinente a quella indicata in tabella B allegata al decreto summenzionato per l'indirizzo prescelto;

c) l'attività documentata di cui alle lettere *a)* e *b)* va valutata, con le modalità ritenute opportune, ed approvata dal consiglio delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria attivate in conformità alla presente tabella. L'opzione da parte degli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria biennali e triennali va esercitata entro quattro anni dall'attivazione delle scuole di fisica sanitaria istituite in confonnità alla presente tabella;

d) agli iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto verrà offerta la possibilità di optare fra continuare col vecchio statuto e rientrare quindi nei casi *a)* e *b)* oppure far domanda per essere ammessi alla nuova scuola e iscriversi, rispettivamente, al secondo o al terzo anno.

00A12179

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente «Disposizioni relative al personale del soppresso Ministero per il turismo e lo spettacolo».

Si rende noto che è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - supplemento speciale n. 2, dispensa n. 7 del luglio 2000, in data 1° settembre 2000, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000, concernente «Disposizioni relative al personale del soppresso Ministero per il turismo e lo spettacolo».

Il termine di cui all'art. 6 del provvedimento decorre dal 2 settembre 2000.

00A12181

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della «Medaglia d'oro al valor militare» alla città di Piombino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 2000 è stata concessa la «Medaglia d'oro al valor militare» alla città di Piombino (Livorno) con la seguente motivazione:

«Sorretta da profondo sentimento patriottico e da antico desiderio di libertà e di giustizia, la città di Piombino sopportò, con esemplare fermezza, dall'8 settembre 1943 alla liberazione, sacrifici, deportazioni e distruzioni, offrendo alla causa della resistenza e della democrazia un elevato tributo di eroismo e di vite umane.

Il 10 settembre 1943, i suoi cittadini, consapevoli che dalla riscossa dipendevano le sorti della Patria, animosamente incitarono i militari, in difficili momenti di incertezza e di disorientamento, ad opporsi all'oppressore nazifascista e, dopo aver cooperato, con un ruolo decisivo, all'apprestamento della difesa della città, allorché cruenta divampò la lotta, contro unità tedesche proditoriamente sbarcate nel porto, si unirono ai valorosi reparti della Marina e dell'Esercito, contribuendo efficacemente al brillante esito del combattimento ed al ritiro delle truppe nemiche, infliggendo loro grandissime perdite.

Quando vana risultò ogni resistenza in campo aperto, i piombinesi organizzarono agguerrite formazioni partigiane che operarono arditamente in Maremma e liberarono la città e vari paesi della zona, ancor prima dell'arrivo degli eserciti alleati».

Piombino, 10 settembre 1943 - 26 giugno 1944

Con lo stesso provvedimento è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, con il quale è stata concessa la «Medaglia d'argento al valor militare» alla città di Piombino.

00A12139

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8609
Yen giapponese	91,35
Dracma greca	338,23
Corona danese	7,4603
Corona svedese	8,3780
Sterlina	0,60780
Corona norvegese	8,0240
Corona ceca	35,270
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,88
Zloty polacco	3,8097
Tallero sloveno	209,1372
Franco svizzero	1,5298
Dollaro canadese	1,2716
Dollaro australiano	1,5420
Dollaro neozelandese	2,0365
Rand sudafricano	6,1275

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12259

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Progetto definitivo di bonifica dell'area Corti Femminili predisposto dal comune di Venezia

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità in data 7 agosto 2000 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica dell'area «Corti Femminili» predisposto dal comune di Venezia.

00A12135

Progetto definitivo di bonifica dell'area interessata dalla costruzione del nuovo impianto di ossido di carbonio ed idrogeno, nel sito inquinato di interesse nazionale di Venezia.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità in data 4 agosto 2000 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica dell'area interessata dalla costruzione del nuovo impianto di ossido di carbonio ed idrogeno, nel sito inquinato di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera.

00A12136

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla miscela dell'acqua minerale naturale «Monteverde»

Con decreto dirigenziale n. 4408 del 4 agosto 2000 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479;

partita I.V.A. 01439060466,

è stata concessa l'autorizzazione sanitaria alla miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Monteverde» nelle seguenti proporzioni:

70% dall'acqua proveniente dal pozzo denominato «P9»;

30% dall'acqua proveniente dal pozzo denominato «P6».

La composizione chimica della miscela da riportare in etichetta deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico - fisiche effettuate dall'U.O. Tutela della risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze il 15 aprile 2000.

Il provvedimento autorizzativo sopracitato potrà essere revocato o sospeso qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.

Ogni modifica agli elementi essenziali sui quali è fondato il decreto dovrà essere nuovamente autorizzata dalla regione Toscana e per essa dal Dipartimento competente in materia.

00A12137

Autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale «Panna»

Con decreto dirigenziale n. 4416 del 4 agosto 2000 la società Panna S.p.A., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale 00465850485;

partita I.V.A. 12518710152,

è stata autorizzata per un periodo di trentasei mesi dalla data di notifica dell'atto sopracitato a:

a) confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di PET ottenuti da preforme e prodotti dai seguenti polimeri:

PET «Lighter»;

PET «Vivypak»;

PET «Lighter C88», prodotto dalla INCA International;

PET «Lighter C93», prodotto dalla INCA International;

PET «Eastpak Aqua Polymer 20837», prodotto dalla Eastman Chemical BV;

b) utilizzare preforme fornite da:

San Pellegrino S.p.A. per le preforme ottenute dai polimeri di cui al punto *a)* negli stabilimenti di:

Valdisotto (Sondrio) - via Nazionale 2;

San Giorgio in Bosco (Padova) - via Valsugana, 5;

Garessio (Cuneo) - via O. Rovere, 41;

Recoaro Terme (Vicenza) - via Roma, 86;

Schmalbach-Lubeca Italia S.r.l, per le preforme ottenute dal PET «Shinpet» 5015 W, prodotto dalla Shinkong Synthetic Fibers Corporation.

Si confermano le prescrizioni di cui al punto 4) e 5) del decreto dirigenziale n. 518 dell'11 febbraio 1997 in relazione alle analisi di controllo quadrimestrali da eseguirsi sui contenitori.

00A12138

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi della legge 210/1998 e del regolamento di ateneo emanato con decreto rettorale n. 1257 del 6 ottobre 1999, si comunica che, con decreto rettorale n. 1481 del 1/9/2000 è stata indetta la procedura di trasferimento per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare M07E - filosofia del linguaggio presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario Orientale di Napoli.

Le istanze di partecipazione alla procedura di trasferimento redatte in carta libera dovranno pervenire direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti, delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata procedura di trasferimento, è pubblicato all'albo ufficiale dell'Istituto e disponibile:

a) per via telematica (*www.iuo.it*);

b) presso l'ufficio personale e contenzioso del lavoro dell'Istituto universitario Orientale - Via Melisurgo n. 44/46 - 80133 - Napoli.

00A12164

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al «Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale». (Contratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2000).

Nel contratto collettivo nazionale di lavoro citato in epigrafe, pubblicato nel sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 174, all'art. 8, comma 3, alla lettera a) del secondo periodo, dove è scritto: «a) a decorrere dal 1° luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo *7%* del monte salari annuo della dirigenza interessata, ...», leggasi: «a) a decorrere dal 1° luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo *0,37%* del monte salari annuo della dirigenza interessata, ...»; ed ancora, alla stessa pag. 174, all'art. 8, comma 3, alla lettera b) del secondo periodo, dove è scritto: «b) a decorrere dal 1° luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo *5%* del monte salari annuo ...», leggasi: «b) a decorrere dal 1° luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo *0,35%* del monte salari annuo ...».

00A12201

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651213/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.